



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO


Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Giudice delegato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Dott.ssa Maria Rosaria Covelli;

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal Sig. RENZANI RINO ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies della L. n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b);
- La domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della L. n. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità della proposta o del piano nonché dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);
- Alla domanda risultano allegati, come prescritto dall'art. 14 ter, comma 3, della L. n. 3/2012,
 - a) l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
 - b) una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
 - i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - iii) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - iv) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- Rilevato che il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter, comma 5)
- Ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies, comma 1)



- Rilevato che in ragione di quanto addotto dal ricorrente in ordine alle spese minime essenziali di vita e considerati specificatamente i redditi percepiti, il limite di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b) può essere stabilito in euro 1000,00 mensili al netto delle imposte;
- Rilevato che occorre nominare un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali e, in particolare, quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile delle notizie degli esperimenti di vendita e quelle di individuazione degli acquirenti dei beni mediante procedure competitive;
- Rilevato che l'art. 14 nonies prevede espressamente la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti; il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno (dovendo in caso contrario depositare una relazione esplicativa delle ragioni ostative), nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di RENZANI RINO


NOMINA

Liquidatore il Dott. MANGANO GIUSEPPE

DISPONE

- Che, sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure pendenti e richiedere quindi al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura;
- Stabilisce che il ricorso ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori entro 20 giorni e ordina la pubblicazione, a cura del liquidatore, della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Viterbo entro 45 giorni dalla comunicazione al ricorrente del presente provvedimento;
- Fissa la data del 15/10/20 entro la quale i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;
- Fissa al liquidatore termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 sexies, L. n. 3/2012;
- Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;
- In presenza di procedure esecutive aventi ad oggetto beni ricompresi nella liquidazione il liquidatore (salvo che non lo ritenga opportuno depositando apposita relazione informativa) dovrà provvedere a subentrarvi, ai sensi dell'art. 14 nonies della L. n. 3/2012, non oltre 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

poiché il patrimonio comprende beni immobili e/o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei registri competenti a cura del liquidatore;



ESCLUDE

Dalla liquidazione i redditi e gli altri guadagni del ricorrente sino al limite di € 1.000,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

ORDINA

A chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino al momento in cui il liquidatore deciderà di porre in esecuzione il presente decreto.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento ed è titolo esecutivo.

Il presente decreto è posto in liquidazione a cura del liquidatore.

Si applicano in quanto compatibili gli artt. 737 e ss. c.p.c. (art. 10, comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 1, della L. n. 3/2012 e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro i termini di 10 giorni dalla comunicazione.

Viterbo, 15/01/2020

Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Covelli



